

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 583 del 21 aprile 2015

**Reti Innovative Regionali. Approvazione "Disposizioni operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". L.R. 30 maggio 2014, n. 13.**

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con la presente deliberazione si approvano le "Disposizioni operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6.
---

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e tenuto conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità individuando il distretto industriale, la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese.

La citata Legge, all'articolo 2, definisce la rete innovativa regionale come "*un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale*" e, all'articolo 6, 1° comma, stabilisce che: "*Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche*", mentre al successivo 2° comma prevede che: "*Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7.*"

Ciascuna rete innovativa regionale è individuata, ai sensi dell'articolo 4, con provvedimento della Giunta Regionale su istanza del soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 6, 1° comma, rappresenta l'insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa. Trattasi ora di individuare le modalità operative atte a regolamentare il procedimento istruttorio delle istanze presentate.

Ciò premesso, si propone l'adozione delle modalità operative individuate nell'**Allegato A)** "Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale", parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 30 maggio 2014, n.13 e 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, co. 2;

le proprie deliberazioni n. 112 del 19 gennaio 2001, n. 3418 del 30 dicembre 2010, n. 1020 del 17 giugno 2014 e n. 2609 del 23 dicembre 2014;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le modalità operative individuate nell'**Allegato A)** "Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale", parte integrante del presente provvedimento, in attuazione della Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione dell'esecuzione del presente atto, ivi compreso l'aggiornamento dei parametri di valutazione di cui al paragrafo 8) dell'Allegato A) nonché l'approvazione della modulistica necessaria all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.